

Camera dei Deputati

**Legislatura 14
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERPELLANZA : 2/00093
presentata da **BIANCHI DORINA** il **10/10/2001** nella seduta numero **42**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA DIFESA

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLA DIFESA , data delega **10/10/2001**

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO, BASE CONTRIBUTIVA, CARABINIERI, COLLOCAMENTO A RIPOSO, FORZE ARMATE, PERSONALE MILITARE

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DL 1992 0503, DL 1997 0165, L 1973 0804, L 1986 0224, L 1987 0468, L 1990 0231, L 1990 0404

TESTO ATTO

Interpellanza

**Atto Camera
Interpellanza
2-00093**

presentata da DORINA BIANCHI mercoledì 10 ottobre 2001 **nella seduta n.042**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, all'articolo 4, stabilisce per il personale delle Forze armate, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata, dei sei aumenti periodici di stipendio già prevista per gli ufficiali dell'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 dall'articolo 32, comma 9-bis della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dell'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

in luogo della promozione, i sei scatti aggiuntivi di stipendio ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita erano stati estesi anche ai sottufficiali delle Forze armate, ai marescialli e agli appuntati dei Carabinieri che cessano dal servizio per età o perché deceduti o divenuti inabili, dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231;

il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, prevedendo che i sei aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a qualsiasi altro beneficio ai fini pensionistici sono attribuiti all'atto di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, risana una situazione di discriminazione nei confronti di quei Carabinieri che lasciano l'Arma sia per motivi disciplinari sia per collocamento a domanda, e quindi non solo per i motivi di cui al comma 15-bis del decreto-legge n. 379 del 1987;

l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 stabilisce che tali disposizioni si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 1^o gennaio 1998 -:

se il Ministro, per evitare una ulteriore discriminazione nei confronti del personale collocato in quiescenza prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, intenda attivarsi affinché siano estesi i benefici previsti per il personale delle Forze armate cessato dal servizio per qualsiasi causa a partire dal 1^o gennaio 1998 anche a coloro che sono in congedo prima di tale data o quantomeno estenderli a tale personale a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

(2-00093) «Dorina Bianchi».